



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 13

(1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformita' ai regolamenti e alle procedure per il procurement che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti, in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX. (2) L'Agenzia avra' la responsabilita' di supervisionare e monitorare le attivita' dell'Industria in conformita' agli accordi contrattuali. (3) Fatta salva la generale capacita' delle autorità competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorità competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovra' approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

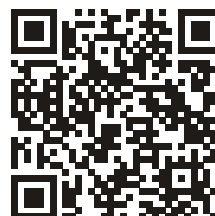
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-13>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it